

Ai rider applicate più tutele da lavoratori subordinati

DECRETO CRISI

Il quadro delle garanzie con contratto da autonomi o collaboratori

Rischio di ricadute negative sull'occupazione per eccesso di protezione

Giampiero Falasca

In arrivo una piccola rivoluzione per i rider, interessati sotto diversi punti di vista dalle norme contenute nella legge 128 di conversione del decreto crisi (Dl 101/2019).

La legge 128, in vigore dal 3 novembre, individua livelli minimi di tutela che devono essere applicati a tutti i soggetti che svolgono – sulla base di un contratto di lavoro autonomo – attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di bici o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. A questi lavoratori si applicano tutele di vario tipo: formale, economico e assicurativo.

Dal punto di vista della forma, i contratti di lavoro autonomo devono essere stipulati per iscritto; inoltre deve essere fornita ogni informazione utile per la tutela degli interessi dei rider, dei loro diritti e della loro sicurezza.

Dal punto di vista economico, il compenso deve essere definito dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di un accordo collettivo, i rider non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali affini. Inoltre deve essere prevista una indennità integrativa per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Viene anche stabilita la copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali, con un premio determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta, e si precisa che spetta alla piattaforma digitale il compito di predisporre tutti gli adempimenti tipici del datore di lavoro.

Qualora non rientrino in queste tutele, ai rider si possono applicare quelle relative a tutti i collaboratori delle piattaforme digitali: se operano sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, hanno una maggiore probabilità di ottenere le tutele proprie del lavoro subordinato. Ciò in quanto, nella nuova versione del Dlgs 81/2015 modificata dal decreto crisi, si ricade nella fattispecie della co.co.org ogni volta che la prestazione è organizzata dal committente, anche

se tale organizzazione viene svolta mediante una piattaforma digitale e non si concretizza in specifici vincoli di spazio e tempo.

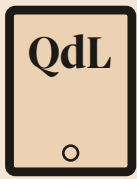
L'effetto di queste misure è molto forte: le piattaforme digitali, infatti, che utilizzano il modello della collaborazione coordinata e continuativa "organizzata" oppure fanno ricorso allo schema del lavoro autonomo, dovranno fare i conti con la dichiarata volontà del legislatore di indirizzare i trattamenti dei lavoratori digitali verso il modello della subordinazione.

Questa visione sembra poco adeguata rispetto alla grande trasformazione del lavoro, che fatica a essere contenuto entro gli schemi classici, e rischia di produrre più danni che benefici a chi si vorrebbe tutelare.

Considerato che le regole sui compensi dei rider entreranno in vigore 12 mesi dopo la data di efficacia della legge di conversione, le parti sociali dovranno tentare di trovare un assetto più moderno e adeguato di quello definito dalla norma, onde evitare che un eccesso di protezione cancelli dei posti di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO DEL LAVORO



CASSAZIONE Niente articolo 2103 per i dirigenti pubblici

Fondazioni culturali con donazioni agevolate

BONUS

I requisiti per beneficiare degli sconti fiscali sulle erogazioni

Martina Manfredonia Gabriele Sepio

Le fondazioni che si occupano di arte e cultura possono beneficiare di art bonus e detrazioni per le erogazioni liberali ricevute, secondo quanto affermato dalle Entrate nella risposta 465 pubblicata ieri.

In virtù di un diritto reale d'uso, la fondazione gestisce un museo di arte contemporanea di proprietà comunale, la cui superficie è in parte occupata da una collezione permanente e in parte da esposizioni temporanee, per allestire le quali la fondazione effettua opere interne. Per lo svolgimento delle sue attività la fondazione riceve numerose erogazioni liberali e, pertanto, chiede di sapere se queste ultime possano fruire:

- della detrazione contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera h, del Tuir (in relazione alle attività di studio, ricerca e documentazione svolta con riguardo alla propria biblioteca pubblica di arte contemporanea, nonché in relazione alle diverse mostre organizzate nel museo);
- del credito d'imposta (art bonus), previsto dall'articolo 1 del Dl 83/2014, per le erogazioni disposte a proprio favore quale soggetto che gestisce un luogo della cultura pubblica.

La risposta dell'amministrazione è positiva su entrambi i quesiti. La detrazione è condizionata al rispetto di un preciso iter disciplinato con decreto del ministro per i Beni culturali del 3 ottobre 2002 (e circolare ministeriale 222/2012), che richiede:

- presentazione alla Soprintendenza territorialmente competente, da parte dell'ente beneficiario, di una convenzione stipulata con il soggetto donante, unitamente al preventivo di spesa per il progetto/evento finanziato con indicazione delle fonti di finanziamento (tra cui rientrano anche le liberalità) e dei tempi di attuazione dell'iniziativa;
- autorizzazione a intraprendere l'iniziativa culturale da parte della Soprintendenza (che attesta il valore culturale dell'evento);
- indicazione, nella causale del boni-

fico dell'erogazione, della finalità o attività autorizzata per la quale la somma è stata elargita.

Rispettate queste modalità, afferma l'Agenzia, la fondazione possiede i requisiti per fruire di erogazioni liberali agevolate.

Conclusioni analoghe anche per l'art bonus. Il requisito della "appartenenza pubblica" risulterebbe soddisfatto, nel caso specifico, dalla gestione di un patrimonio culturale pubblico conferito in uso alla fondazione (risoluzione 136/E del 2017). Pertanto, le erogazioni a sostegno delle attività svolte in relazione ai beni pubblici beneficiano del credito di imposta pari al 65% della somma erogata.

Accanto a queste agevolazioni si inseriscono quelle introdotte dal Dlgs 117/2017 (articolo 83) per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore. Qualora, in futuro, la fondazione decida di iscriversi al Registro unico, la detrazione aumenterebbe (dal 22% al 36%) e riguarderebbe anche le erogazioni in natura. Inoltre, non sarebbe necessario seguire la procedura descritta in precedenza, rilevando solo l'attività culturale svolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convivenze, superstite senza diritto di abitazione

CASA

La facoltà di usare l'alloggio è una posizione giuridica di natura obbligatoria

Angelo Busani

In caso di decesso di un convivente di fatto, a quello superstite non compete il diritto reale di abitazione nella casa già adibita a sede della convivenza: pertanto, il convivente superstite non deve (né può) essere indicato nella dichiarazione di successione del defunto quale titolare di quel diritto di abitazione la cui acquisizione per decesso rappresenta un presupposto per l'applicazione dell'imposta di successione.

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 463 di ieri, ove si rileva dunque che il diritto di abitazione riconosciuto al convivente superstite dall'articolo 1, comma 42, della legge 76/2016, ha natura meramente obbligatoria e non reale.

La legge 76 (nota come legge Cirinnà) ha disciplinato le unioni civili (tra omosessuali) e le convivenze di

fatto, omo o etero sessuali. Si ha convivenza di fatto (articolo 1, comma 36, della legge 76/2016) quando due persone maggiorenni sono «unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». In base al comma 37, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento al cosiddetto stato di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione residente (articoli 4 e 13, comma 1, lettera b, del Dpr 223/1989).

Nell'interpello si è fatto anzitutto riferimento a una convivenza non dichiarata all'anagrafe. Sul punto l'Agenzia afferma che, se la residenza effettiva è diversa da quella anagrafica, questa situazione può pur sempre essere dichiarata mediante un'auto certificazione dell'interessato, resa secondo l'articolo 47 del Dpr 445/2000.

L'Agenzia passa poi ad analizzare la norma (articolo 1, comma 42, della legge 76/2016) secondo cui in caso di decesso del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di conti-

nuare ad abitare nella stessa:

- per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni e, comunque, non oltre i cinque anni;
- per un periodo non inferiore a tre anni, qualora nella casa in questione coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite.

Secondo l'Agenzia non si tratta del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 1022 del Codice civile, né del diritto di abitazione spettante al coniuge (o all'unione civile) superstite dell'articolo 540 del Codice civile, ma, appunto, di una posizione giuridica di natura obbligatoria. Le Entrate ricordano infatti che, secondo la Cassazione (sentenza 10377/2017), la convivenza di fatto determina, sulla casa di abitazione ove si svolge, un potere di fatto definibile come detenzione qualificata «ricongiungibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile all'uso abitativo dei conviventi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soggetta a Iva la cessione del portafoglio clienti

INTERPELLO

Per l'agenzia delle Entrate si tratta di beni non di ramo d'azienda

Anna Abagnale Benedetto Santacroce

La cessione del portafoglio clienti è un'operazione assoggettata a Iva, in quanto si tratta di beni e non di ramo d'azienda. Attenzione a valutare caso per caso la definizione di "complesso aziendale" ceduto.

Con la risposta a interpello 466, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate delinea il trattamento fiscale a cui assoggettare una particolare tipologia di cessione, ovvero quella dei propri clienti. Nello specifico è stato chiesto se il portafoglio clienti possa considerarsi funzionalmente autonomo e idoneo allo svolgimento dell'attività del concessionario di procacciamento di contratti di noleggio dei beni del settore Ict e se, pertanto, il suo trasferimento configuri cessione di ramo d'azienda.

La soluzione delle Entrate è netta: la cessione del pacchetto clienti si qualifica sul piano giuridico come cessione di singolo bene. Non si tratta di un complesso di beni e di rapporti giuridici organizzati e finalizzato allo svolgimento dell'attività d'impresa in via autonoma. Insomma, non si tratta di ramo d'azienda, in quanto costituisce un unico asset patrimoniale e non una struttura organizzativa. La conseguenza, sul piano fiscale, è la tassazione ai fini Iva dell'operazione e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Tuttavia, le Entrate lasciano spazio a un altro tipo di soluzioni qualora ricorrano elementi ulteriori e diversi. La risposta dà conto del fatto che «non si possono fare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti, siano necessari a costituire... il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'azienda». Tanto è vero che in un altro caso recente (risposta a interpello 81/2019) la stessa amministrazione finanziaria ha risolto nel senso di considerare "cessione di ramo d'azienda", e di conseguenza "fuori campo Iva" in base

all'articolo 2, comma 3, lettera b del Dpr 633/1972, la cessione dei contratti con i clienti unitamente alla risoluzione del contratto di concessione.

In quel caso, l'attività svolta dalla società cedente, avente per oggetto l'archiviazione elettronica conservativa, veniva di fatto esercitata verso la clientela acquisita e potenziale in forza di un contratto di concessione stipulato con la cessionaria stessa, la quale svolgeva materialmente i servizi. La cedente non aveva bisogno di attrezzature o di personale, in quanto a tutto provvedeva la concessionaria (successiva acquirente). Sicché il portafoglio clienti e il contratto di concessione costituivano l'intera struttura organizzativa idonea a consentire l'attività d'impresa.

Inevitabilmente, il trattamento fiscale della relativa cessione è stato ritenuto irrilevante ai fini Iva, mentre l'operazione era da assoggettare a imposta di registro in misura proporzionale, considerando le aliquote previste in considerazione della natura dei beni componenti il complesso aziendale in base all'articolo 23 del Dpr 131/1986.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INSERZIONE A PAGAMENTO

Un aumento del 110% del costo per l'intera filiera produttiva che danneggia il lavoro, la ricerca, i comuni, la collettività e le famiglie

EFFETTI E CONSEGUENZE DELLA "PLASTIC TAX"

Il mondo delle imprese esprime forte contrarietà in merito all'introduzione di una tassa sugli imballaggi in plastica

UNA TASSA CONTRO L'AMBIENTE

La misura non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta unicamente un'imposizione diretta per recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese.

Sigmo fermamente convinti che uno dei principali driver su cui contare per realizzare un vero sviluppo sostenibile sia il completamento della transizione verso il modello economico circolare e non i divieti o la tassazione di materiali.

I rifiuti costituiscono una enorme riserva di risorse che, se opportunamente gestita e valorizzata, può garantire un approvvigionamento sostenibile e continuo negli anni di materiali ed energia. L'industria italiana ha investito da tempo nell'economia circolare guadagnandosi la leadership europea, attraverso:

- minor utilizzo delle materie prime;
- maggiore efficienza nei processi produttivi;
- meno rifiuti e una positiva percezione da parte del mercato e dei consumatori.

UNA TASSA CONTRO IL LAVORO E LA RICERCA

La plastic tax andrebbe a punire un'industria che sta facendo grandi sforzi nella direzione della sostenibilità drenando peraltro importanti risorse per investimenti per innovazioni. Dal punto di vista tecnologico, il settore ha già investito e continua a investire e oggi è la seconda industria in Europa, con rilevanti implicazioni occupazionali. In particolare, il settore vede la presenza di tremila aziende, con oltre 50.000 lavoratori contando sia i trasformatori che le aziende di seconda lavorazione.

Il fatturato sviluppato nel 2018 è prossimo ai 12 miliardi di Euro, in crescita del +1,2% rispetto all'anno precedente. Sotto il profilo dei volumi, il 2018 ha registrato un andamento piatto, pari a 3,11 milioni di tonnellate, determinato dalla flessione dell'impiego di polimeri vergini bilanciata da un incremento dell'impiego di riciclati (aggregato pre- e post-consumo), che hanno vissuto una crescita di oltre il +6% rispetto all'anno precedente.

UNA TASSA CONTRO UN MATERIALE INSOSTITUIBILE

Al momento, peraltro, la plastica non è comunque sostituibile in numerosi mercati e prodotti, confermandosi la migliore soluzione per l'ambiente. Più in dettaglio, la plastic tax colpirebbe un materiale ritenendo che la riduzione della messa in consumo possa contribuire a risolvere le difficoltà connesse alla corretta gestione del fine vita, senza comprendere che tali difficoltà continueranno a permanere finché non si affronteranno le condizioni di contorno, legate a un quadro di riferimento nor-

mativo/autorizzativo e di dotazione impiantistica assolutamente insufficiente per un Paese che ha l'ambizione di restare leader in Europa nell'economia circolare. La misura rischia di compromettere anche il sistema dei consorzi per la gestione e il riciclo degli imballaggi, che da più di vent'anni ha consentito al nostro Paese di essere leader nell'economia circolare e di raggiungere tutti gli obiettivi europei per il riciclo.

UNA TASSA CONTRO I COMUNI E LA COLLETTIVITÀ

Le imprese del settore già oggi pagano il contributo ambientale CONAI per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica per un ammontare di 450 milioni di euro all'anno, dei quali 350 vengono versati ai Comuni per garantire la raccolta differenziata.

Peraltro già sussiste una modulazione di contributo sulla qualità del materiale messo in commercio: maggiore è la riciclabilità e la qualità del materiale che finisce nella raccolta urbana, minore sarà il contributo richiesto alle imprese per garantire la corretta gestione del fine vita. La plastic tax rischia di mettere in crisi l'intero settore della produzione.

Sul punto basta considerare il fatto che oggi 1 Kg di plastica (come materiale in input dei processi produttivi) ha un costo medio di 0,90 Euro, al quale va aggiunto il valore medio in € del CAC (contributo ambientale CONAI) al Kg pari 0,33, per un totale di 1,2 euro al Kg. A questo ammontare andrebbe sommata la plastic tax del valore di 1 Euro al Kg che farebbe lievitare del doppio il costo (2,20 euro al Kg), il tutto da maggiorare di IVA. In altri termini, la tassazione determinerebbe un aumento del 110 per cento del costo per l'intera filiera della plastica.

UNA TASSA CONTRO LE FAMIGLIE

Ma gli effetti negativi dell'imposta si determinerebbero, altresì, anche per il settore chimico, per i costruttori di macchine attrezzature e stampi e per i settori industriali utilizzatori di imballaggi, pensiamo a tutto il comparto alimentare e delle bevande, della cosmetica e dell'igiene per fare un esempio. La tassa determinerebbe infatti un aumento medio pari al 10% del prezzo di prodotti di larghissimo consumo contribuendo a indebolire ulteriormente la domanda interna con evidenti ripercussioni negative per tutti i settori indicati. In alcuni casi, come quello delle acque minerali, l'aumento può arrivare fino al 50-60% del prezzo al consumo sui primi prezzi, a causa del basso valore aggiunto del prodotto. L'impatto sulla spesa delle famiglie è stimabile in circa 110 euro annui. A legislazione vigente, le imposte indirette (IVA e accise) già gravano in misura maggiore sulle famiglie a più basso reddito (18% del reddito disponibile, contro il 12% delle famiglie più ricche); l'introduzione della plastic tax andrebbe quindi a peggiorare ulteriormente tale incidenza.

